

Lombardia

**L.R. 29-6-2009 n. 10**

Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale.

Pubblicata nel B.U. Lombardia 29 giugno 2009, n. 26, suppl. ord. 30 giugno 2009, n. 2.

**Art. 6**

*Disposizioni in materia di canoni di concessione sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, nonché in materia di canoni relativi alle utenze di acqua pubblica, di cui al [R.D. n. 1775/1933](#) <sup>(5)</sup>.*

**1.** I canoni di concessione per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui agli articoli 34, comma 5, e 89, comma 1, lettera i), del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#) (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#)), ivi compresi i canoni relativi alle utenze di acqua pubblica di cui al [regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#) (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), sono dovuti per anno solare <sup>(6)</sup>.

**2.** I canoni di cui al comma 1 sono versati anticipatamente, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

**2-bis.** Gli utenti di acqua pubblica sono tenuti al pagamento del canone nella misura intera, anche in caso di restituzione delle acque derivate con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate o in caso di riuso delle acque a circuito chiuso con reimpiego delle acque risultanti a valle del processo produttivo. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai rapporti concessori in essere e alle utenze in atto, determinando l'automatico adeguamento del canone nella misura corrispondente, con effetto dall'annualità successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge recante "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'[articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34](#) (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2011" <sup>(7)</sup>.

**3.** Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio, con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera.

**3-bis.** L'importo dei canoni di cui al comma 1 non può essere inferiore al canone minimo stabilito, anno per anno, per ciascuna tipologia d'uso dell'acqua secondo quanto previsto ai commi 5 e 6. Tale disposizione si applica anche ai rapporti concessori in essere e alle utenze in atto, determinando l'automatico adeguamento del canone nella misura corrispondente, con effetto

dall'annualità successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge recante "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'[articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34](#) (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2011" <sup>(8)</sup>.

**3-ter.** A partire dall'annualità 2012, l'importo unitario del canone annuo dovuto alla Regione per le utenze di acqua pubblica, di cui al comma 1, è determinato come segue:

a) per le grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico è fissato in 30,00 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua;

b) per le derivazioni d'acqua con portata superiore a trenta moduli (3.000 l/s) impiegate ad uso industriale, ivi compreso il raffreddamento di impianti termoelettrici, è fissato in 34.000,00 euro per modulo d'acqua;

c) per le derivazioni riferite agli usi delle acque di cui all'articolo 3 e alle fattispecie di cui all'[articolo 34, comma 10, del Reg. reg. 24 marzo 2006, n. 2](#) (Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'[articolo 52, comma 1, lettera c\) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26](#)), non rientranti nella casistica prevista dalle lettere a) e b), i canoni unitari vigenti nel 2011 sono incrementati dell'1,5 per cento <sup>(9)</sup>.

**3-quater.** L'incremento degli importi di cui al comma 3-ter si applica anche ai rapporti concessori in essere e alle utenze in atto, inclusi i casi di prosecuzione temporanea dell'esercizio dell'impianto di cui all'[articolo 53-bis, comma 4, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26](#) (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), determinando l'automatico adeguamento del canone nella misura corrispondente <sup>(10)</sup>.

**3-quinquies.** A partire dall'annualità 2013:

a) la Regione trasferisce alle province, entro il 30 novembre di ogni anno, una quota dei canoni per l'uso delle acque pubbliche introitati nell'anno precedente stabilita con deliberazione di Giunta regionale nella quale sono determinati i criteri di riparto tra le province tenendo conto delle particolari situazioni territoriali, da adottarsi, sentite le province, entro il 31 ottobre 2012;

b) l'utilizzo da parte delle province, ad esclusione della Provincia di Sondrio, della quota di canone tra esse ripartita ai sensi delle lettera a) può essere finalizzato per spese correnti in misura non superiore al 50 per cento dei proventi trasferiti; la restante quota è destinata a concorrere al finanziamento di misure ed interventi di miglioramento e riqualificazione ambientale del territorio e delle risorse idriche <sup>(11)</sup>.

**3-sexies.** L'importo derivante dall'incremento dei canoni disposto dal comma 3-ter rispetto ai livelli previgenti è destinato annualmente alla Provincia di Sondrio nella misura stabilita dalla Giunta regionale d'intesa con la Provincia <sup>(12)</sup>.

**3-septies.** Al trasferimento delle quote di canoni spettanti alle province, previsto ai commi 3-quinquies e 3-sexies, si provvede con le risorse stanziare all'UPB 3.1.2.137 «Fonti Energetiche», all'UPB 3.1.3.138 «Fonti energetiche», all'UPB 3.2.2.147 «Reti e servizi di pubblica utilità» e all'UPB 3.2.3.151 «Reti e servizi di pubblica utilità» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 e successivi <sup>(13)</sup>.

**4.** Il rilascio dell'atto di concessione comporta, per il primo anno, il pagamento anticipato del canone relativo alla frazione di annualità, ivi compresi gli importi per l'uso dell'acqua eventualmente effettuato in pendenza del rilascio della concessione.

**4-bis.** Le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in atto in assenza di concessione per le quali sia stata presentata domanda di concessione in sanatoria entro il termine di cui all'[articolo 96, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale), possono proseguire, fermo restando l'obbligo del pagamento anticipato del canone demaniale calcolato in ragione dei quantitativi d'acqua e dell'uso indicati nella domanda presentata. Resta salvo il potere dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione in atto, qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici derivati e dell'equilibrio del bilancio idrico ovvero qualora non venga corrisposto il canone demaniale. L'avviso di pagamento del canone inviato dalla Regione non costituisce titolo per l'utilizzazione praticata in pendenza della concessione. La concessione può essere rilasciata, fermo restando l'obbligo della corresponsione del canone per l'uso effettuato, come sopra determinato, a far data dalla domanda presentata o dalla data di effettivo inizio dell'utilizzazione, se anteriore <sup>(14)</sup>.

**5.** Con decorrenza 1 gennaio di ciascun anno, la misura dei canoni di cui al comma 1 è determinata con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Dalla medesima decorrenza i canoni stabiliti negli atti concessori sono automaticamente adeguati alla nuova misura. Ai fini dell'applicazione e della determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica, si intendono per enti pubblici esclusivamente quelli previsti dall'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) <sup>(15)</sup>.

**6.** Qualora la Giunta regionale non provveda nel termine stabilito al comma 5, si intende prorogata la misura dei canoni vigente, automaticamente aggiornata, con cadenza annuale, al tasso di inflazione programmata indicato nell'ultimo documento di programmazione economico-finanziaria. Dell'aggiornamento è data notizia con decreto emanato dal direttore generale

competente, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 15 dicembre dell'anno in corso <sup>(16)</sup> <sup>(17)</sup>.

**7.** La vigente riclassificazione regionale degli usi delle acque pubbliche si applica anche ai rapporti concessori in essere e alle utenze in atto, determinando l'automatico adeguamento del canone nella misura corrispondente, con effetto dall'annualità successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

**8.** Il contributo di cui all'*articolo 7, comma 3, del r.d. 1775/1933* è riscosso e introitato dalla Regione.

**9.** Le cauzioni prestate a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione o autorizzazione in materia di utilizzazione delle acque pubbliche hanno un importo minimo di € 250,00. Le cauzioni prestate a garanzia delle concessioni di uso delle aree del demanio idrico sono dovute nei soli casi in cui il canone annuo e la relativa imposta regionale risultino di importo complessivo superiore a 300 euro; la cauzione, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 57-bis della L.R. n. 34/1978*, è pari ad un'annualità di canone a cui si aggiunge l'imposta regionale, ove dovuta <sup>(18)</sup>.

**10.** Il mancato pagamento totale o parziale del canone per due annualità consecutive comporta la decadenza di diritto dalla concessione o da altro titolo all'uso dell'acqua pubblica e il divieto di utilizzo della medesima dallo spirare della copertura del canone. L'accertamento di tale decadenza è comunicato dall'autorità concedente al soggetto esercente e al comune o ai comuni interessati dalle opere della derivazione ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

**11.** In caso di decadenza dalla concessione nei termini di cui al comma 10, la cauzione di cui al comma 9 è introitata dall'autorità concedente.

**12.** Le modalità per la riscossione del canone di concessione sono specificate con provvedimento del direttore della direzione regionale competente in materia di finanze e bilancio.

**13.** Sono o restano abrogati:

a) la *legge regionale 8 aprile 1995, n. 19* (Istituzione dell'addizionale regionale sull'ammontare dei canoni statali relativi alle utenze di acqua pubblica);

b) l'*articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34* (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni di concessione, nonché riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali).

---

- (5) Rubrica così modificata dall'*art. 1, comma 1, lettera a)*, *L.R. 28 dicembre 2011, n. 22*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- (6) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera b)*, *L.R. 28 dicembre 2011, n. 22*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- (7) Comma aggiunto dall'*art. 12, comma 1, lettera a)*, *L.R. 23 dicembre 2010, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'*art. 16* della stessa legge.
- (8) Comma aggiunto dall'*art. 12, comma 1, lettera b)*, *L.R. 23 dicembre 2010, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'*art. 16* della stessa legge.
- (9) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera c)*, *L.R. 28 dicembre 2011, n. 22*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- (10) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera c)*, *L.R. 28 dicembre 2011, n. 22*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- (11) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera c)*, *L.R. 28 dicembre 2011, n. 22*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- (12) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera c)*, *L.R. 28 dicembre 2011, n. 22*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- (13) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera c)*, *L.R. 28 dicembre 2011, n. 22*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- (14) Comma aggiunto dall'*art. 12, comma 1, lettera c)*, *L.R. 23 dicembre 2010, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'*art. 16* della stessa legge.
- (15) Si veda, anche, la *Delib.G.R. 28 ottobre 2009, n. 8/10402*.
- (16) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera d)*, *L.R. 28 dicembre 2011, n. 22*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- (17) Per gli importi dei canoni relativi alle utenze delle acque pubbliche per l'anno 2012 vedi il *D. Dirig. reg. 29 dicembre 2011, n. 12929*.
- (18) Comma così modificato dall'*art. 21, comma 1, lettera a)*, *L.R. 21 febbraio 2011, n. 3*.